

**ALLEGATO
6.B**

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2020/2021
PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI
LODI.**

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti all'attività venatoria in selezione al cinghiale e gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'accordo sottoscritto fra Regione Lombardia e Regione Liguria con DGR n. 3197 del 3.06.2020.

In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure:

- a) € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
- b) € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
- c) € 500,00 per ogni lepre comune;
- d) € 1.000,00 per ogni cinghiale;
- e) € 3.000,00 per ogni capriolo.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.12.2020	2	Non previsto
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	Non previsto
STARNA <i>(Perdix perdix)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	2	24 per ogni ATC di iscrizione

LEPRE COMUNE <i>(Lepus europaeus)</i>	Dal 20.09.2020 al 07.12.2020	1	6 per ogni ATC di iscrizione
FAGIANO <i>(Phasianus colchicus)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	24 per ogni ATC di iscrizione
VOLPE <i>(Vulpes vulpes)</i>	Dal 20.09.2020 al 31.01.2021	2	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, compresi quelli di età non superiore a 15 mesi, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021, dal 22.08.2020 al 16.09.2020 compreso, con un massimo di 6 cani, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, nei seguenti periodi:

- dal 01.02.2021 al 31.03.2021 compreso
- dal 02.06.2021 al 15.07.2021 compreso,

ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 64 del 29.11.2010.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 20.09.2020 al 01.10.2020 compreso, la caccia vagante, incluso l'appostamento temporaneo, negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno X o la sigla relativi alla specie prelevata.

Per permettere le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito non oltre il 07.12.2020, fatta eccezione per la caccia alla volpe che, dopo tale data, è consentita solo con cani da seguita e/o cani da tana, con fucile ad anima liscia, in squadre organizzate dagli ATC, composte da un massimo di 6 cani e di 15 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione che, almeno due giorni prima della data della battuta di caccia, devono comunicare, via posta elettronica, al Corpo di Polizia provinciale, i nominativi dei componenti la squadra, gli orari, le date e le località degli interventi. Nei giorni in cui si svolgono immissioni di lepre, le battute alla volpe non sono consentite.

E' vietato cacciare in qualsiasi forma su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi d'acqua circostanti, ovvero aventi superfici d'acqua ferma inferiori ai 1500 metri quadrati.

L'esercizio dell'attività venatoria sulle rive dei fiumi Adda, Lambro e Po nel caso di terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è consentito esclusivamente alla fauna migratoria e agli anatidi, solamente se l'appostamento sia posto direttamente sull'acqua, mediante tine, zattere, imbarcazioni, saldamente

ancorate al fondo e, quindi, non sul terreno innevato e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa. Con il terreno coperto in tutto o nella maggior parte di neve, è altresì consentito esercitare l'attività venatoria da appostamento temporaneo, esclusivamente all'avifauna migratoria acquatica consentita, purché il capanno, necessariamente rimovibile a fine giornata, sia collocato direttamente nell'acqua, ovvero se l'appostamento temporaneo sia posto anche su terreno limitrofo all'acqua non coperto da neve e la traiettoria di sparo sia in direzione della stessa.

E' vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di

rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.

Ai titolari di appostamento fisso è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla parete esterna del capanno il numero della specifica autorizzazione (corrispondente al numero di matricola).

Dal 02.01.2021 al 31.01.2021, la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Nelle zone di rifugio e di ambientamento istituite dagli ATC ai sensi della D.G.R. 19.07.94 n. 54912, è consentita la sola forma di caccia da appostamento fisso, limitatamente alle autorizzazioni già in essere.

È vietato l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00).

I Comitati di gestione degli ATC possono prevedere un tesserino aggiuntivo finalizzato alla raccolta di dati necessari a migliorare la gestione faunistica.

4. CACCIA NELLE ZPS NEL MESE DI GENNAIO

Nelle Zone di protezione Speciale ZPS IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, ZPS IT2090501 Senna Lodigiana, ZPS IT2090701 Po di San Rocco al Porto, ZPS IT2090702 Po di Corte San Andrea, ZPS IT2090503 Po di Castelnuovo Bocca d'Adda*, purché adeguatamente tabellate, nel mese di gennaio 2020 l'attività venatoria è consentita esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

* Nella porzione di ZPS Po di Castelnuovo Bocca D'Adda inclusa nell'Oasi di Protezione "Fiume Po", vige comunque il divieto di caccia per l'intera stagione venatoria, in quanto istituto di protezione.

5. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio lodigiano e altri territori confinanti, ivi compresi quelli ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.